

**Corte europea dei diritti dell'uomo  
(Maggio-Settembre 2012)**

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 22 maggio 2012, ric. n. 126/05, Scoppola c. Italia \(n. 3\)](#)**

Non violazione dell'art. 3 del Protocollo 1 della Cedu (diritto a libere elezioni)

La Grande Camera della Corte europea ha (con sedici voti a favore e un solo dissenso) riformato il giudizio espresso dalla seconda sezione il 18 gennaio 2011, ritenendo compatibile la disciplina italiana sull'interdizione dei pubblici uffici, da cui consegue (*ex art. 28 c.p.*) la privazione, in particolare, dell'elettorato attivo, con l'art. 3 Prot. 1. La Corte ha infatti ritenuto che si abbia violazione dell'art. 3 del Prot. n. 1 della Convenzione solo quando la privazione del diritto di voto costituisce una misura di carattere generale, automatica ed indiscriminata, conseguente ad una pronuncia di condanna, a seguito di un processo in cui non venga dato il dovuto rilievo ad ulteriori elementi quali la durata della pena inflitta, la natura e la gravità dei reati e le circostanze personali del detenuto. Al proposito, la Corte precisa che l'applicazione della sanzione della sottrazione del diritto di voto in mancanza di una decisione *ad hoc* da parte di un giudice non costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 del Prot. n. 1, essendo altresì necessario che, sulla base delle modalità di applicazione di tale misura afflittiva e del quadro giuridico in cui si innesta, essa risulti sproporzionata rispetto agli scopi legittimamente perseguiti del rafforzamento della responsabilità civica e del rispetto dello Stato di diritto e dell'ordine democratico.

Con riguardo al caso portato alla sua attenzione, secondo la Corte il legislatore italiano ha avuto cura di modulare l'impiego della sanzione della privazione del suffragio tenendo conto delle circostanze del caso, della gravità del reato e della condotta del condannato, per cui in definitiva essa non si applica secondo tempistiche indefinite a seguito di qualunque tipo di condanna ad una pena privativa della libertà personale ma ha una durata di cinque anni per le condanne tra i tre anni e meno di cinque anni ed è definitiva solamente in caso di condanne per un periodo pari o superiore ai cinque anni. Su questa base secondo la Corte non vi è stata alcuna violazione dell'art. 3 Prot. n. 1 della Convenzione.

(a cura di Lara Trucco)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 7 giugno 2012, ric. n. 38433/09, Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia](#)**

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione)

Nella decisione in esame anche la Grande Camera della Corte europea, dopo il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale, nonché la Corte di Giustizia europea, si pronuncia sull'annosa vicenda di Centro Europa 7, impresa radiotelevisiva che, pur avendo legittimamente ottenuto le frequenze per trasmettere, era stata impossibilitata nel farlo a causa di previsioni legislative succedutesi nel tempo che hanno sostanzialmente mantenuto la situazione di duopolio nel mercato televisivo italiano. Pertanto, anche la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la violazione della manifestazione del pensiero, argomentando la propria decisione sulla base della 'cattiva' qualità della legge che, secondo i parametri cedu, deve essere accessibile ai soggetti tenuti alla sua osservanza e prevedibile nei suoi effetti. Inoltre, secondo i giudici europei, non solo l'Italia ha violato l'art. 10 secondo il suo significato classico del diritto ad informare, ma allo stesso tempo

non ha rispettato il principio del pluralismo televisivo a difesa di un diritto ad essere informati.

(a cura di Mina Tanzarella)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 12 giugno 2012, ric. n. 9106/06, Genderdoc-M. v. Moldavia](#)**

Violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto alla libertà di riunione pacifica)

Violazione dell'art.13 della Cedu (diritto ad un ricorso interno effettivo)

Violazione dell'art.14 della Cedu (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 11 della Cedu.

La Corte europea dichiara la violazione degli artt. 11, 13 e 14 Cedu a carico della Repubblica di Moldavia.

La violazione dell'art. 11 Cedu è dovuta al fatto che un'organizzazione non governativa – Genderdoc-M – con sede in Moldavia, che si propone di tutelare i diritti delle persone con orientamento omosessuale, bisessuale e transessuale, si è vista respingere da parte del Comune di Chisinau la domanda di autorizzazione di una manifestazione pacifica da tenersi davanti al Parlamento moldavo al fine di promuovere l'adozione di una legge che fronteggi le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. Secondo il Comune la domanda è priva di fondamento, perché una legge a tutela delle minoranze sessuali è già in vigore e l'iniziativa legislativa spetta al Parlamento.

Inoltre, l'Autorità comunale sostiene la necessità di mantenersi in sintonia con la maggioranza della popolazione moldava che disapproverebbe manifestazioni dirette a promuovere orientamenti omosessuali.

I giudici di Strasburgo affermano che vi è stata lesione dell'art. 11 della Cedu, richiamando le osservazioni del Governo, il quale ritiene che si sia consumata un'interferenza con il diritto alla libertà di riunione pacifica. La Corte europea, come da prassi, non ha ritenuto di dover effettuare un autonomo esame del merito ed ha concluso nel senso della violazione del diritto alla libertà di riunione pacifica.

La Corte europea ritiene che vi sia stata violazione anche dell'art. 13 della Cedu (diritto ad un ricorso interno effettivo), articolo dal quale sorge il diritto ad ottenere una pronuncia definitiva riguardante l'autorizzazione del raduno prima del momento nel quale si intende compiere la manifestazione. La Corte ravvisa che nella legislazione moldava in materia di raduni non è garantito il diritto al ricorso effettivo. Da evidenziare che nel caso trattato la decisione definitiva dell'Autorità giudiziaria è stata adottata un anno e mezzo dopo la data del raduno proposta nella richiesta di autorizzazione.

Infine, secondo la Corte europea vi è, anche, violazione dell'art. 14 Cedu (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 11 Cedu, dal momento che le autorità nazionali nel limitare la libertà di riunione non hanno fornito ragioni chiare per giustificare la differenziazione di trattamento tra il divieto di raduno opposto all'organizzazione Genderdoc e le autorizzazioni a manifestare, invece, concesse a gruppi aventi le finalità più disparate.

(a cura di Daniele Butturini)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 12 giugno 2012, ric. n. 42730/05, Savda c. Turchia](#)**

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Violazione dell'art. 9 della Cedu (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)

Violazione dell'art. 6 della Cedu (diritto ad un processo equo)

Il ricorrente è un cittadino turco, obiettore di coscienza e leader di un movimento anti-militarista.

Nel 1994 è stato incarcerato perché sospettato di essere affiliato al PKK. Liberato nel 1996, ha rifiutato di entrare nell'esercito e ha disertato. Trovato poco tempo dopo in possesso di armi, è stato arrestato e condannato a più di 14 anni di reclusione come membro del PKK. Nel 2004 è stato liberato e portato direttamente in una caserma, dove ancora una volta ha rifiutato di indossare l'uniforme militare. Diversi procedimenti penali sono stati aperti nei suoi confronti. Nel 2008 è stato portato in un ospedale militare ed è stato visitato e giudicato non adatto al servizio militare.

La Corte europea osserva che in Turchia non esistono alternative al servizio militare, e chi sceglie l'obiezione di coscienza sceglie la "morte civile" poiché certamente sarà sottoposto a diversi procedimenti penali. Le numerose condanne subite dal ricorrente e i lunghi periodi passati in carcere, di cui molti in isolamento, lo hanno esposto a condizioni di grande stress e malessere, ben superiori al generale livello di umiliazione provato dai detenuti; pertanto lo Stato turco viene condannato per la violazione dell'art. 3 della Cedu.

Nell'esaminare la violazione dell'art. 9 la Corte richiama il caso Bayatyan c. Armenia, nel quale si stabiliva che il rifiuto di svolgere il servizio militare, motivato da un serio e insormontabile conflitto tra l'obbligo di servire lo Stato e le convinzioni religiose e morali di una persona, costituisce una fattispecie protetta dall'articolo citato.

Nel caso di specie il ricorrente lamenta la mancanza, in Turchia, di una legge che disciplini la condizione dell'obiettore di coscienza. Questa carenza nel sistema legislativo turco integra una violazione dell'art. 9 poiché non sono state poste le condizioni per operare un serio bilanciamento tra l'interesse generale della società e il credo degli obiettori di coscienza.

La Corte condanna la Turchia anche a norma dell'articolo 6 della Cedu, per aver sottoposto il ricorrente, obiettore di coscienza, al giudizio di una Corte militare; i membri di tale Corte potevano ragionevolmente destare dubbi sulla loro indipendenza e imparzialità.  
(a cura di Valentina Pagnanelli)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. V, 21 giugno 2012, ric. n. 5786/08, E.S. c. Svezia](#)

Non violazione dell'art.8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte europea ha stabilito a stretta maggioranza che non viola l'art. 8 Cedu la legislazione svedese laddove non vieta di filmare una persona senza il suo consenso. La ricorrente lamentava che il suo patrigno aveva tentato di filmarla nuda, a sua insaputa, quando aveva 14 anni, denunciando una violazione del suo diritto all'integrità fisica. Il patrigno era stato condannato in primo grado per molestie sessuali e assolto in appello.

La Corte esclude la violazione dell'art. 8 ritenendo che, sebbene all'epoca dei fatti non vi fosse un divieto di filmare di nascosto una persona, la fattispecie avrebbe potuto integrare, secondo il codice penale svedese, un'ipotesi di molestie sessuali su minore ovvero di tentata pedopornografia. La Corte richiama inoltre una proposta di legge svedese volta a punire ipotesi in cui le riprese compromettono l'integrità fisica della persona filmata  
(a cura di Elisabetta Crivelli)

### [Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 26 giugno 2012, ric. n. 26828/06, Kùric e altri c. Slovenia](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto a un ricorso effettivo)

La Grande Camera ha dichiarato la violazione dell'art. 8 e 13 Cedu dei ricorrenti, che accusavano le autorità slovene di aver loro impedito di acquistare la cittadinanza del nuovo stato della Slovenia, costituitosi nel 1991, a seguito della dichiarazione di indipendenza della ex Jugoslavia. I ricorrenti sono denominati "i cancellati", ovvero persone che non avevano richiesto, o non avevano ottenuto, la cittadinanza del nuovo stato sloveno entro i termini prescritti, e che pertanto erano stati cancellati dal registro dei residenti permanenti con gravi conseguenze negative (impossibilità di rinnovare i documenti, perdita del lavoro, della casa etc.) La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità avanzate dal governo sloveno sostenendo che sebbene la Cedu non garantisca il diritto di acquisire o mantenere una particolare nazionalità, i ricorrenti avevano instaurato degli stabili legami sociali in Slovenia, sicuramente rientranti nella nozione di vita privata tutelata dall'art. 8 Cedu. La Corte ha ritenuto che le autorità slovene si fossero rifiutate di adeguare normativamente la condizione dei ricorrenti alle decisioni della Corte costituzionale slovena che nel 1999 e nel 2003: quest'ultima aveva dichiarato incostituzionale la legge slovena che non concedeva ai "cancellati" permessi di residenza permanenti con effetto retroattivo né disciplinava la condizione di quelli espulsi. (a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 3 luglio 2012, ric. n. 6492/11, Lutsenko c. Ucraina](#)

Violazione dell'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)  
Violazione dell'art.18 in congiunzione con l'art.5 della Cedu (limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti)

Il caso riguarda il signor Lutsenko, leader del partito di opposizione ucraino (Narodina Samooborona) e già Ministro degli interni fino al gennaio 2010. Nel novembre del 2010 il signor Lutsenko viene accusato di aver illegittimamente, nell'esercizio delle sue funzioni di Ministro, disposto dei benefit, tra cui anche un monocale, a favore del suo autista. Nel dicembre dello stesso anno il ricorrente viene arrestato sulla base di una nuova accusa concernente l'abuso di potere in relazione ad indagini e sequestri illegittimamente autorizzati nell'esercizio delle sue funzioni di Ministro; il giorno seguente viene fissata un'udienza il cui oggetto, diversamente a quanto supposto dal signor Lutsenko, concerne il filone accusatorio precedente. All'udienza viene ordinata la detenzione del signor Lutsenko con la motivazione del pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di possibili pressioni su testimoni. Nel gennaio 2011 il signor Lutsenko, in stato di detenzione, ricorre alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione dell'articolo 5 in diverse sue estensioni e paventando il fatto che l'arresto e la detenzione fossero giustificate dalla volontà di escluderlo dalla vita politica in vista delle elezioni parlamentari.

La Corte di Strasburgo, esaminando i fatti lamentati, riconosce numerose irregolarità commesse dal governo ucraino in violazione della Convenzione. In particolare, secondo la Corte, sia l'arresto che la detenzione sono stati arbitrari (e quindi assunti in violazione dell'articolo 5) non essendo adeguate le motivazioni poste a ragione della carcerazione preventiva: in particolare, infatti, il reato ascritto al signor Lutsenko non poteva essere reiterato dal momento che egli non ricopriva più la carica di Ministro, né pareva sussistere un reale pericolo di fuga. Quanto alla supposta influenza che il ricorrente avrebbe potuto esercitare nei confronti dei testimoni, questa, a detta della Corte, non è motivata dal

governo ucraino e, di per sé, pare legittimo, l'utilizzo di *mass media* per proclamare la propria innocenza.

I giudici di Strasburgo, sembrano poi andare oltre, provvedendo a considerare anche la doglianza mossa dal ricorrente relativa al fatto che l'arresto fosse stato pretestuoso e avesse ad oggetto la sua eliminazione politica. La Corte provvede a rubricare la doglianza sotto l'articolo 18 della Convenzione letto in congiunzione con l'articolo 5 e considera che il fatto che sia stata scelta la detenzione, per di più a tempo indeterminato, senza la sussistenza di reali motivazioni che la giustifichino, può far supporre che siano presenti ulteriori ragioni che non trovano giustificazione nel ragionevole sospetto che il signor Lutsenko abbia commesso un reato. E sulla base di tale sospetto dell'esistenza di ragioni ulteriori la Corte condanna il governo ucraino anche per violazione dell'articolo 18 Cedu. (a cura di Alessandra Osti)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 10 luglio 2012, ric. n. 34202/06, Berladir e altri c. Russia](#)

Non violazione dell'art. 11 della Cedu (diritto alla libertà di riunione pacifica) letto alla luce dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione del pensiero)

La Corte europea esamina un ricorso presentato da alcuni soggetti appartenenti ad un comitato di opinione antifascista, i quali chiedono all'Amministrazione comunale di Mosca l'autorizzazione per tenere un raduno in un luogo pubblico vicino all'ufficio del Sindaco di detta città. Tale raduno, che propugna idee antifasciste si pone, da un punto di vista ideologico, in contrasto con una precedente dimostrazione organizzata da gruppi di matrice nazionalista.

L'Amministrazione comunale autorizza la dimostrazione, ponendo, tuttavia, alcune modifiche al programma presentato dagli organizzatori: in particolare, la dimostrazione deve tenersi in un luogo diverso da quello indicato dai promotori della riunione e dovrà durare un'ora anziché le due proposte nella richiesta. Nonostante ciò, la manifestazione si tiene ugualmente senza che siano osservate le condizioni poste dall'Amministrazione. Le forze di polizia intervengono durante il corteo, arrestando alcuni partecipanti, i quali vengono condannati a sanzioni amministrative dal giudice di pace per violazione della legge in materia di riunioni in luogo pubblico.

La Corte europea afferma che la procedura, contemplata dalla legge nazionale, di chiedere l'autorizzazione all'autorità amministrativa per lo svolgimento di riunioni in luogo pubblico non lede l'essenza dell'art. 11 Cedu e soggiace al margine nazionale di apprezzamento. Pertanto, spetta allo Stato nazionale prevedere adeguate sanzioni per coloro che trasgrediscono alle legge nazionali in materia di cortei pubblici.

In ragione di ciò, i giudici di Strasburgo ritengono che le autorità nazionali non abbiano violato l'art. 11 Cedu, interpretato alla luce dell'art. 10 Cedu, in quanto le modifiche al corteo non comprimono la libertà di riunione strumentale alla manifestazione del pensiero, al contrario perseguendo il fine legittimo di evitare disagi alla circolazione di pedoni e veicoli e di garantire la sicurezza dei partecipanti.

Di conseguenza, l'interferenza nel diritto alla libertà di riunione risulta proporzionata e necessaria allo scopo di prevenire disordini o di proteggere i diritti e le libertà altrui. (a cura di Daniele Butturini)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 10 luglio 2012, ric. n. 19554/11, K.M.C. c. Ungheria](#)

Violazione dell'art. 6, comma 1, della Cedu (diritto di accesso alle Corti)

La signora K.M.C., funzionaria pubblica, nel settembre del 2010 venne licenziata senza che venisse esplicitata alcuna motivazione, cosa questa che all'epoca dei fatti era possibile in base alla legge LVIII del 2010. Non conoscendo le motivazioni che avevano indotto al licenziamento, la ricorrente non poté dunque adire alcun tribunale nazionale per far eventualmente valere le proprie ragioni. Nel corso del 2011 la legge che prevedeva che le pubbliche amministrazioni potessero licenziare senza addurre alcuna motivazione venne dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale ungherese che, a ragione della incostituzionalità della legge, richiamava anche la Carta dei diritti dell'UE e la giurisprudenza delle Corti europee. In ragione di tale sentenza la signora K.M.C., decide di portare la questione avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione del suo diritto ad accedere al sistema giurisdizionale nazionale.

La Corte di Strasburgo ritiene che sebbene la ricorrente fosse in linea di principio legittimata ad adire un tribunale nazionale, il fatto di non conoscere la reale causa del suo licenziamento la privava in sostanza di tale diritto, non potendo contestare o lamentare alcunché in merito al licenziamento di cui era stata vittima. E secondo la Corte non si può ritenere che la dichiarazione di incostituzionalità della legge sia sufficiente a rimediare alla privazione del diritto subito.

(a cura di Alessandra Osti)

#### **Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 19 luglio 2012, ric. n. 497/09, Koch c. Germania**

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte stabilisce che l'art. 8 della Convenzione non si limita a sancire il «rispetto della vita privata e familiare», ma vi affianca anche un diritto a sottoporre alla competente autorità giudiziaria ogni eventuale violazione di questo. Pertanto, integra una lesione di tale diritto il rifiuto dei giudici nazionali di esaminare nel merito un ricorso che lamenti la violazione dell'art. 8 della Cedu.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato davanti al Tribunale amministrativo il rifiuto delle autorità tedesche di fornire a sua moglie, paralitica, un farmaco letale che le consentisse di procedere al suicidio assistito. I tribunali tedeschi tuttavia, anziché esaminare il merito di tale impugnazione, si erano limitati a dichiararne l'inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire.

(Stefano Pellegrino)

#### **Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 24 luglio 2012, ric. n. 40721/08, Fáber c. Ungheria**

Violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione del pensiero) in combinato disposto con l'art. 11 della Cedu (diritto alla libertà di riunione pacifica)

La Corte europea accoglie il ricorso di un cittadino ungherese, il quale durante due manifestazioni concomitanti di organizzazioni aventi orientamenti ideologici contrapposti – partito socialista ungherese (MSZP) e Jobbik (partito di destra nazionalista) – viene arrestato e condannato ad un'ammenda per avere disubbidito all'ordine della polizia di rimuovere la bandiera di Arpad.

Secondo la Corte di appello di Budapest la condotta del ricorrente è ritenuta provocatoria nei confronti delle istanze espresse dalla manifestazione organizzata dal MSZP e pregiudizievole per l'ordine pubblico. La Corte europea riconosce che la bandiera di Arpad

è stata un simbolo molto utilizzato dal regime totalitario ungherese al potere durante la seconda guerra mondiale e che, quindi, la sua esposizione possa creare disagio fra le vittime del passato e le loro famiglie.

Tuttavia, la mera esibizione del simbolo non è stata in grado di turbare l'ordine pubblico, né di ostacolare l'esercizio del diritto dei manifestanti presenti alla riunione indetta dal MSZP, né di incitare alla violenza. Inoltre si deve evidenziare che l'esposizione della bandiera di Arpad è consentita dalla legge ungherese. I giudici di Strasburgo affermano che i sentimenti delle vittime del passato e delle loro famiglie non giustificano da soli limitazioni alla libertà di espressione del pensiero. Infatti, la necessità di proteggere il diritto all'onore delle vittime giustifica la limitazione della libertà di espressione quando il luogo e il momento nel quale si tiene una manifestazione attribuiscano ad un simbolo un significato teso ad offendere la dignità delle persone. È il caso di manifestazioni nelle quali siano esaltati i crimini di guerra, quelli contro l'umanità, il genocidio ecc. (cfr. Garaudy c. France, ric. n. 6531/01). Non ritenendo che il caso di specie sia riconducibile a dette manifestazioni, la Corte europea afferma che le autorità nazionali di polizia e quelle giurisdizionali abbiano violato l'art. 10 Cedu letto alla luce dell'art. 11 Cedu.

(a cura di Daniele Butturini)

#### [Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 24 luglio 2012, ric. n. 29476/06, D.M.T. e D.K.I. c. Bulgaria](#)

Violazione dell'art. 6, commi 1 e 3 lett. a) e b) della Cedu (diritto ad un equo processo)

Violazione dell'articolo 8 della Cedu (rispetto della vita privata e familiare)

Il caso riguarda un alto funzionario pubblico, il signor D.M.T., che nel 1999 veniva sottoposto a procedimento penale per aver richiesto tangenti nell'ambito del proprio impiego. Durante l'intera durata dei procedimenti a suo carico (circa 6 anni) gli veniva comminata una misura interdittiva da qualsiasi impiego sia pubblico che privato, con gravi conseguenze sulla propria vita privata e familiare. Al termine dei vari gradi di giudizio, nel 2005, il signor D.M.T. veniva condannato per il diverso reato di frode a sette anni di reclusione. A seguito di tale condanna il signor D.M.T. adiva la Corte europea dei diritti dell'uomo ritenendo di essere vittima di una violazione dell'articolo 6 e dell'articolo 8 Cedu. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, i fatti portati a sua conoscenza evidenziano violazioni sia dell'articolo 6 che dell'articolo 8 Cedu. In particolare la Corte ha ritenuto che la riclassificazione dell'offesa non ha reso possibile una difesa appropriata essendo gli elementi costitutivi dei due reati differenti. Inoltre, il divieto di svolgere qualsiasi impiego sia pubblico che privato pare sproporzionato rispetto agli effetti solitamente ascrivibili alla interdizione, anche in ragione della eccessiva durata del processo.

(a cura di Alessandra Osti)

#### [Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 24 luglio 2012, ric.n. 41526/10, Dordevic c. Croazia](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

I ricorrenti sono un disabile fisico e psichico e sua madre, entrambi vittime di continue molestie dal 2008 al 2011, da parte degli alunni della vicina scuola elementare; i ricorrenti sostengono che le autorità non li abbiano protetti in modo adeguato dalle continue angherie, nonostante le numerose richieste di aiuto (ai servizi sociali, all'ombudsman, alla

polizia). La polizia in particolare arrivava sempre troppo tardi, e se in alcuni casi trovava i responsabili, questi erano sempre troppo giovani per poter essere incriminati.

Il prolungarsi di questa situazione ha causato al giovane disabile uno stato di profonda ansia, tale da integrare una violazione dell'art. 3 della Cedu. Lo Stato croato viene condannato per non aver provveduto a "coprire" tutta la sfera di azioni che non ricadono nell'applicazione della legge penale (perché le condotte in oggetto prese singolarmente non possono essere considerate crimini, o perché gli autori hanno meno di 14 anni); la Croazia avrebbe dovuto intervenire con azioni concrete volte a proteggere i soggetti più deboli, in particolare con scelte politiche adeguate e interventi incisivi dei servizi sociali. La Corte condanna lo Stato croato anche per la violazione dell'art. 8 nei confronti della madre del disabile.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

### [Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 31 luglio 2012, ric. n. 40020/03, M. e altri c. Italia e Bulgaria](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti disumani e degradanti e diritto ad una investigazione effettiva sui maltrattamenti subiti)

Non Violazione dell'art. 3 della Cedu (riguardo alle attività finalizzate alla liberazione della ricorrente M.)

I ricorrenti fanno tutti parte di una famiglia rom della Bulgaria.

Il 12 maggio 2003 una ragazza non ancora maggiorenne e i suoi genitori sono arrivati in Italia, nella villa di un uomo rom serbo. Dopo sei giorni di permanenza nella villa, i genitori della ragazza, picchiati e minacciati di morte sono stati rimandati in Bulgaria mentre la ragazza è stata trattenuta in Italia, costretta a rubare, malmenata e più volte violentata. Il 24 maggio la madre e la nonna della ragazza sono tornate in Italia e hanno denunciato il rapimento della giovane. L'11 giugno 2003 la polizia italiana irrompendo nella villa ha liberato la ragazza, che il giorno seguente è tornata in Bulgaria. Dopo l'accaduto le autorità italiane non hanno avviato alcuna indagine, neanche a seguito delle richieste dei ricorrenti e della spedizione alla procura di certificati medici attestanti le violenze subite dalla giovane rom. La procura al contrario ha avviato un procedimento penale a carico della ragazza e di sua madre per aver accusato falsamente delle persone innocenti.

Nella ricostruzione fornita dal Governo bulgaro, la famiglia ricorrente è arrivata in un campo rom italiano dove un uomo ha scelto la giovane ricorrente come sua sposa e ha pagato per il matrimonio diverse migliaia di euro al padre della ragazza. La famiglia è poi rientrata in Bulgaria e dopo pochi giorni i genitori hanno chiesto aiuto alle autorità bulgare, che si sono messe in contatto con quelle italiane e hanno ottenuto la liberazione della ragazza.

Con riguardo ai tempi nei quali le autorità italiane hanno liberato la giovane, la Corte europea non rileva alcuna violazione dell'Art. 3 in quanto i tempi di preparazione del raid nella villa sono considerati ragionevoli.

L'Italia viene condannata invece per la mancanza di investigazioni effettive. La Corte precisa che il fatto che si trattasse di un "matrimonio rom" non può in ogni caso giustificare la mancanza di indagini approfondite sulla vicenda. La Bulgaria non aveva invece alcun obbligo di portare avanti indagini, poiché i fatti si sono svolti interamente in Italia.

La lamentela riguardante l'ipotesi di tratta di esseri umani viene giudicata dalla Corte inammissibile perché non ci sono prove sufficienti dello stato di schiavitù in cui la ricorrente sarebbe stata tenuta; neanche il fatto che il padre della ragazza ha ricevuto denaro dallo sposo può ritenersi sufficiente per integrare la fattispecie criminosa, potendo il tutto rientrare nel tradizionale matrimonio rom.



Alla decisione è allegata l'opinione dissenziente del giudice Kalaydjieva, nella quale si sottolinea che l'atteggiamento delle autorità italiane è stato interamente basato sull'assunto che le ricorrenti stessero mentendo (infatti le stesse sono state accusate di spergiuro e falsa testimonianza), e quindi l'intera vicenda è stata gestita screditando la ricostruzione fornita dalla vittima delle violenze e da sua madre, a favore di una ricostruzione basata sulla liceità delle regole di un tradizionale matrimonio rom.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 28 agosto 2012, ric. n. 54270/10, Costa e Pavan c. Italia](#)**

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte si trova a dover decidere sul ricorso di una coppia di coniugi italiana, entrambi portatori sani di fibrosi cistica, che chiede, in previsione di avere un figlio, di poter accedere alla diagnosi pre impianto. La legislazione italiana prevede tale diagnosi solo a scopo puramente osservazionale e solo per coppie che si sottopongano a procreazione assistita (che possono essere esclusivamente quelle che siano impossibilitate a procreare naturalmente). La coppia, avendo già una figlia affetta da tale patologia, si rivolge direttamente alla Corte, senza esaurire i rimedi interni, sostenendo che non ne esistano nell'ordinamento italiano.

La Corte ritiene ricevibile il ricorso e, all'unanimità, condanna l'Italia per violazione dell'art. 8 Cedu poiché ritiene che rientri nella protezione apprestata da tale disposizione tanto il desiderio di procreare un bambino che non abbia la malattia genetica di cui sono portatori sani i genitori, quanto il ricorso alla diagnosi pre impianto. La Corte sottolinea l'incoerenza del sistema italiano che vieta la diagnosi pre impianto e permette invece l'interruzione di gravidanza.

(a cura di Diletta Tega)

**[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 18 settembre 2012, ric. nn. 25119/09, 57715/09, 57877/09, James, Wells e Lee c. Regno Unito](#)**

Violazione dell'art.5, comma 1, della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

Il caso riguarda alcuni prigionieri sottoposti a *IPP sentences (imprisonment for public protection)* cioè ad un regime di carcerazione preventiva comminata a seguito di una condanna e della successiva esecuzione della sentenza. Il *Criminal Justice Act* del 2003, entrato in vigore nell'aprile del 2005, ha introdotto questo tipo di carcerazione preventiva la cui applicazione era obbligatoria l'applicazione, in presenza di rischio di nuove offese. Rischio che, secondo la legge, era presunto quando si era in presenza di una condanna per reati violenti o di natura sessuale, salvo diversa valutazione del giudice. Il giudice, dunque nella sentenza di condanna fissava un limite minimo alla carcerazione preventiva, dopo il quale il *Parole Board* doveva decidere sulla pericolosità del soggetto. Sulla questione si era pronunciata la *House of Lords* che però aveva ritenuto che la legge nazionale non fosse in contrasto con l'articolo 5, comma 1, Cedu perché la carcerazione preventiva non era arbitraria né illegittima, rimanendo salva la connessione tra reato e detenzione.

I giudici di Strasburgo, chiarendo che di per sé la carcerazione preventiva anche quando indeterminata nel tempo, purché non arbitraria, non viola la Convenzione, riconosce nel caso di specie la violazione dell'articolo 5, comma 1, in quanto a causa delle scarse risorse disponibili per l'implementazione della legge, non era stato possibile fornire ai

soggetti ricorrenti, una reale opportunità riabilitativa attraverso un percorso *ad hoc* (anche la partecipazione a corsi specifici) atto a ridurre il rischio e quindi favorire un parere positivo da parte del *Parole Board*.

(a cura di Alessandra Osti)

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali